



Deliberazione ARG/elt 74/08

La nuova disciplina dello scambio sul posto

Seminari AEEG

18 e 19 novembre 2008

- Nuova disciplina dello scambio sul posto
- Ruoli dei diversi operatori coinvolti
- Primi adempimenti per l'avvio della nuova disciplina
- Processo di presentazione dell'istanza e stipula della convenzione
- Flussi informativi: gestori di rete e imprese di vendita
- Gestione del meccanismo di erogazione dei contributi
- Regole di determinazione del contributo Cs
- Registrazione e accesso al Portale informatico del GSE
- Demo

Il nuovo regime di scambio sul posto: la deliberazione AEEG 74/08

Il nuovo regime di scambio sul posto, che si applica a partire dal 1° gennaio 2009, sostituisce il preesistente regolato dalla delibera AEEG n. 28/06 in vigore dal febbraio 2006 che già aveva sostituito ed abrogato la precedente delibera AEEG 224/00.

Deliberazione	Periodo di validità	Soggetto attuatore	Tipo meccanismo
Delibere AEEG n. 28/06 e n.224/00	Fino al 31 dicembre 2008	Gestore di rete a cui è connesso l'impianto	Compensazione fisica tra energia immessa e prelevata
Delibera AEEG n. 74/08	Dal 1° gennaio 2009	Gestore Servizi Elettrici GSE SpA	Compensazione su base economica tra energia immessa e prelevata

Dal 1° gennaio 2009 il GSE diventa l'unico soggetto intermediario a livello nazionale per la regolazione dell'energia elettrica ammessa al regime di scambio sul posto.


Operatori coinvolti nel meccanismo di scambio sul posto

- **Il GSE**, soggetto unico attuatore del nuovo meccanismo di scambio sul posto
- **I gestori di rete**, in qualità di soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete, trasmettono al GSE i dati dell'anagrafica degli impianti e delle misure con cadenza mensile ai fini del calcolo del contributo in conto scambio Cs
- **Le imprese di vendita**, controparti del contratto di fornitura dell'energia elettrica prelevata dalla rete per utenti finali in regime di SSP, trasmettono al GSE i dati relativi alla tipologia di fornitura dell'utente del servizio di scambio e all'onere fatturato in prelievo [al netto delle tasse], l'energia elettrica fatturata in prelievo, nonché tutti i parametri contrattuali caratteristici della fornitura come indicati dal GSE
- **Gli Utenti dello Scambio sul Posto**, che intendono avvalersi del servizio di SSP a partire dal 20 novembre 2008 sono tenuti a presentare istanza al GSE tramite il portale informatico predisposto dallo stesso GSE

Ruoli dei diversi operatori coinvolti

Schema dei principali flussi informativi e commerciali

Regolazione fornitura energia prelevata



- **Portale informatico (art. 3.6 del TISP):** da predisporre ai fini dell'accoglimento delle istanze, della stipula delle convenzioni, nonché ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa
- **Schema istanza (art. 3.2 del TISP):** il soggetto che intende avvalersi dello SSP presenta istanza al GSE sulla base di uno schema definito dal medesimo e verificato positivamente dall' AEEG
- **Schema convenzione (art. 3.3 del TISP):** il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello SSP una convenzione sulla base di uno schema definito dal medesimo e verificato positivamente dall' AEEG
- **Meccanismo di erogazione del contributo in conto scambio acconto/conguaglio (art. 6.2 del TISP):** la regolazione economica del contributo viene effettuata dal GSE a conguaglio, su base annuale solare, a seguito dell'espletamento degli adempimenti posti in carico a GdR e IdV; il GSE prevede una regolazione periodica in acconto sulla base di criteri proposti dal medesimo e verificati positivamente dall'AEEG
- **Regole tecniche per il calcolo del contributo (art. 10.1 del TISP):** il GSE predispone e trasmette all' AEEG i criteri puntuali di calcolo per l'applicazione del servizio di SSP, oltre che i criteri di calcolo da applicarsi nei casi in cui ad un unico PdS risultino connessi più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad accedere allo SSP (termine invio documento "regole tecniche": 15/09/2008)

Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione dell'Autorita' ARG/elt 74/08 l'attuale regime di scambio sul posto, regolato dai gestori di rete, avra' termine il 31 dicembre 2008.

La stessa delibera prevede che, a partire dal 1° gennaio 2009, il nuovo regime di scambio sul posto sia regolato dal GSE.

Tutti i soggetti attualmente in regime di scambio sul posto che intendano proseguire con lo stesso regime anche nel 2009, dovranno stipulare un'apposita convenzione con il GSE utilizzando il portale applicativo che sara' raggiungibile, a partire dal 20 novembre 2008, al link <https://applicazioni.gsel.it>

Il processo di presentazione dell'istanza e di successiva stipula della convenzione prevede diverse fasi in cui vengono coinvolti i gestori di rete, le imprese di vendita e l'utente dello scambio.

Per facilitare lo svolgimento di tali attività, il GSE ha predisposto le applicazioni informatiche attraverso cui i soggetti coinvolti potranno comunicare i dati necessari per l'attivazione dell'istanza.

Le applicazioni informatiche con cui viene gestito il processo relativo alla presentazione dell'istanza sono:

- GMD a disposizione dei gestori di rete per l'invio mensile delle anagrafiche degli impianti che attualmente si trovano in regime di scambio sul posto;
- SSP a disposizione degli USSP per la presentazione dell'istanza, e la stipula della convenzione;
- VEN a disposizione delle imprese di vendita per la ricezione dell'informativa relativa alle istanze di accesso al regime di scambio sul posto presentate dai propri clienti;

Di seguito si riportano le principali fasi del processo di presentazione dell'istanza e di stipula della convenzione con indicazione degli attori coinvolti in ogni fase, le azioni richieste e i destinatari delle singole azioni.



Gestore di rete: Invio dei dati relativi agli impianti in regime di scambio sul posto

I gestori di rete sono tenuti all'invio dei dati di anagrafica dei propri utenti che attualmente si trovino in regime di scambio sul posto. Tra le informazioni richieste dal GSE, risultano essenziali per l'attivazione dell'istanza e successiva stipula della convenzione le seguenti informazioni:

1. codice identificativo SAPR (articolo 37 deliberazione n. 111/06). In attesa della definizione dei criteri di generazione di tale codice è previsto un periodo transitorio in cui il dato non è obbligatorio;
2. codice POD (identifica il punto di connessione alla rete);
3. codice ISTAT di ubicazione del punto di connessione;
4. indicazione della teleleggibilità dell'AdM sul punto di scambio;
5. caratteristiche dell'AdM sul punto di scambio (se bidirezionale o meno);
6. matricola del contatore sul punto di scambio;
7. caratteristiche dell'AdM (se orario, quartorario, triorario).

USSP: Registrazione su portale e presentazione istanza di scambio sul posto

1/2

Il giorno 20 del mese di novembre, il GSE renderà disponibile degli USSP l'applicazione web "SSP" per presentare istanza di scambio sul posto. La presentazione dell'istanza avviene indicando innanzitutto i dati che identificano il soggetto richiedente e l'impianto di cui egli ha la titolarità o disponibilità.

L'applicazione SSP si presenta con una serie di *schede* che richiedono l'inserimento di dati di natura tecnica, amministrativa e commerciale.

Solo il completamento di tutti i dati obbligatori da inserire su ogni scheda, rende possibile l'invio informatico dell'istanza al GSE.

USSP: Registrazione su portale e presentazione istanza di scambio sul posto 2/2

Tra le informazioni richieste dal GSE al momento della presentazione dell'istanza, risultano essenziali sia per l'attivazione dell'istanza, sia per successiva stipula della convenzione, le seguenti informazioni tecniche che vengono richieste sulle schede tecniche di impianto:

1. numero di unità produttive connesse al punto di connessione per le quali si richiede lo scambio e titolarità/disponibilità delle stesse;
2. POD (point of delivery) (campo comune con il Gestore di rete che permette l'identificazione dell'impianto);
3. tipologia impiantistica;
4. fonte di alimentazione utilizzata;
5. potenza in kW dell'unità produttiva (secondo le definizioni date per singola fonte di approvvigionamento);
6. data di primo parallelo alla rete elettrica [entrata in esercizio per impianti FTV]
7. impresa di vendita;
8. [data di decorrenza del rapporto di scambio sul posto](#)

GSE, USSP: Verifica dei dati inviati dal gestore di rete e dall'USSP

Il GSE ha predisposto dei controlli sui dati acquisiti dal gestore di rete e dall'USSP con la finalità di identificare correttamente l'impianto e verificare l'ammissibilità al regime di scambio sul posto.

Tali controlli sono svolti contemporaneamente alla compilazione informatica dell'istanza; verranno quindi evidenziate all'USSP eventuali anomalie o incongruità tra i dati imputati e quelli presenti nei database del GSE.

L'istanza viene completata quando sono imputate tutte le informazioni richieste e non risulta alcuna anomalia o incongruità.

A questo punto l'USSP può procedere all'invio dell'istanza al GSE tramite il portale informatico, e l'istanza passa allo stato di *Inviata*

GSE: Attivazione istanza

Il GSE procede alla valutazione dell'istanza ricevuta e, in caso di esito favorevole all'accoglimento, attiva l'istanza, che passa quindi allo stato di *Attivata*

GSE: Pubblicazione dell'anagrafica degli USSP per ciascuna impresa di vendita

L'articolo 3.2 del TISP, infine, prevede che l'USSP invii per conoscenza alla propria impresa di vendita l'istanza dopo averla presentata al GSE.

Nell'ottica di semplificazione del processo di comunicazione tra le controparti dello scambio sul posto e per garantire l'allineamento tra le informazioni, il GSE ha previsto di gestire verso l'impresa di vendita, per conto dell'USSP, **la comunicazione per conoscenza**. Il meccanismo viene realizzato rendendo disponibile sul portale VEN, per ciascuna impresa di vendita, un elenco aggiornato di tutti i rispettivi clienti che hanno formalizzato istanza di adesione allo scambio sul posto.

L'elenco a disposizione dell'impresa di vendita (e anche dei gestori di rete) riporta i dati essenziali dell'USSP, nonché i dati essenziali dell'istanza e il relativo stato di avanzamento.

USSP: Stipula della convenzione

Il processo di adesione al regime di scambio sul posto si conclude con la stipula della convenzione.

A seguito dell'attivazione dell'istanza da parte del GSE viene abilitata la scheda sul portale informatico SSP che permette all'USSP di visualizzare la convenzione.

A questo punto l'USSP deve stampare una copia della convenzione che riporterà automaticamente tutte le informazioni imputate nell'istanza, sottoscriverla e inviarla per posta al GSE.

A seguito del ricevimento della convenzione presso il GSE, l'USSP sarà abilitato alla stampa di una copia della convenzione riportante la firma digitalizzata del legale rappresentante del GSE.

La stipula della convenzione è condizione necessaria per l'avvio della gestione del rapporto contrattuale e dell'erogazione del contributo in conto scambio.

Invio delle misure

Il gestore di rete cui è connesso l'impianto è tenuto ad inviare al GSE, con cadenza mensile, le misure:

- dell'energia elettrica immessa nel mese di competenza "n";
- dell'energia elettrica prelevata nel mese di competenza "n";

entro il giorno 15 del mese "n+1" tramite il portale GMD

Invio delle misure (conguaglio annuale)

Il gestore di rete cui è connesso l'impianto è tenuto ad inviare al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata dalla rete nell'anno precedente (a) con periodicità annuale (anno solare) tramite il portale GMD.

Le misure necessarie per le determinazioni a conguaglio del contributo in conto scambio dovranno essere trasmesse al GSE (con il medesimo dettaglio fornito su base mensile) entro il giorno 15 del mese di marzo dell'anno successivo (a+1).

Con gli stessi criteri potranno essere comunicate, anche successivamente, ulteriori rettifiche.

Invio dei saldi 2008 ed energia prodotta dal 2010

Invio saldi 2008

- I Gestori contraenti effettuano i calcoli previsti dall'articolo 6, comma 6.7 della deliberazione 28/06 per il periodo compreso tra l'inizio dell'Anno e il 31 dicembre 2008, dandone comunicazione al Richiedente, ad un eventuale soggetto terzo che rappresenta il Richiedente e al GSE entro il 25 febbraio 2009.
- I Gestori contraenti sono tenuti ad inviare al GSE entro il 25 febbraio 2009 tramite il portale GMD le seguenti informazioni:
 1. Saldo al 31 dicembre 2007
 2. Energia elettrica prodotta – prelevata – immessa in rete nell'anno solare 2008
 3. Saldo al 31 dicembre 2008

Energia elettrica prodotta

- in attuazione della delibera AEEG n.188/05, a partire dal 2010, sono trasmessi con periodicità mensile anche i dati relativi all'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici incentivati in conto energia ai sensi del DM 28 luglio 2005 nel medesimo flusso informativo predisposto dal GSE.
- il Gestore di rete ha facoltà di inviare, qualora disponibili, i dati relativi all'energia elettrica prodotta da impianti di cui sopra anche per l'anno 2009.

Invio dei dati fornitura

Le imprese di vendita trasmettono al GSE, con due flussi informativi distinti, uno per i dati anagrafici caratteristici della fornitura e l'altro per i dati relativi alla fatturazione, le informazioni necessarie per il calcolo del contributo in conto scambio da erogare a favore dell'USSP.

Dati mensili necessari per l'erogazione del contributo (invio al più trimestrale)

- Codice SAPR (facoltativo)
- POD
- Codice fiscale cliente e codice contratto
- Tipologia cliente finale
- Tipologia approvvigionamento (Maggior tutela, salvaguardia, mercato libero)
- Potenza disponibile e impegnata
- Contratto di dispacciamento in prelievo
- Tipologia tariffaria

Ogni impresa di vendita trasmette al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno (anno a+1), il flusso relativo all'energia elettrica fatturata in prelievo e del relativo onere in prelievo OPR riferiti all'anno solare di competenza (anno a) utilizzando un tracciato specifico predisposto dal GSE.

Esclusivamente nell'eventualità di rettifiche necessarie per le determinazioni a conguaglio del contributo in conto scambio, l'impresa di vendita trasmette, per anno solare di competenza, al GSE il nuovo set di dati a rettifica del precedente invio e con il medesimo dettaglio.

Dati onere prelievo anno solare (*Opr*)

- POD
- Onere di prelievo anno solare di competenza (Euro)
- Quantità energia fatturata nell'anno solare di competenza (kWh)
- Data di attivazione e scadenza fornitura

Il GSE, nell'ambito del rapporto di scambio sul posto:

- corrisponde all'Utente dello scambio il contributo in conto scambio;
- corrisponde all'Utente dello scambio il valore del credito portabile a nuovo nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l'Utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze,
- riceve dall'Utente dello scambio il contributo di 30 euro annuali a copertura dei costi amministrativi per ogni impianto per il quale l'USSP ha presentato istanza di scambio sul posto.


Il GSE ha previsto di calcolare un contributo in conto scambio

- **di acconto** sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e in prelievo inviati dai gestori di rete, e sulla base dell'onere in prelievo stimato secondo un prezzo di riferimento;
- **di conguaglio** sulla base dei dati di misura dell'energia elettrica in immissione e prelievo risultanti ai gestori di rete alla fine dell'anno e dell'onere in prelievo relativo all'anno di competenza, inviato dalle imprese di vendita.

Inoltre, nei casi in cui il controvalore dell'energia elettrica (Cei) sia superiore all'onere dell'energia (Oe), **il GSE riporta a credito per gli anni successivi la differenza**, ovvero la riconosce come ricavo di vendita agli impianti di cogenerazione che abbiano optato per la vendita delle eccedenze.

Gestione del meccanismo di erogazione dei contributi


Il GSE procederà all'erogazione dei contributi in conto scambio su base trimestrale (in acconto) e su base annuale (in conguaglio).



Contributo in conto scambio di acconto

Ai fini della regolazione del contributo il GSE su base trimestrale:

- entro il giorno 15 del secondo mese del trimestre successivo a quello di competenza pubblica il contributo in conto scambio di acconto e autorizza il pagamento (è prevista l'individuazione di una soglia minima per l'accredito);
- entro il 15° giorno lavorativo del terzo mese del trimestre successivo a quello di competenza, accredita l'importo sul conto corrente bancario dell'USSP.



Contributo in conto scambio di conguaglio


Ai fini della regolazione del contributo il GSE su base annuale:

- entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), pubblica il contributo in conto scambio di conguaglio;
- entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno (a+1) successivo all'anno di competenza (a), accredita gli importi a conguaglio sul conto corrente bancario dell'Utente dello scambio (**in questo caso non è prevista alcuna soglia minima per il pagamento**)

Il contributo in conto scambio di conguaglio viene calcolato sulla base dei dati definitivi inviati dai gestori di rete (energia immessa e prelevata) e dalle imprese di vendita (onere di prelievo associato all'energia prelevata).

La determinazione del contributo in conto scambio spettante a conguaglio per un determinato anno è condizione necessaria per l'erogazione dei contributi in acconto spettanti per l'anno successivo.

- ☑ **Definizione di contributo in conto scambio:** ammontare che garantisce, al più, l'equivalenza tra quanto pagato dall'USSP, limitatamente all'energia elettrica prelevata, ed il valore dell'energia elettrica immessa in rete per il tramite del PdS [*“intervento equalizzatore”*]




$$C_S = \underbrace{\min[O_E; C_{EI}]}_{\text{“Quota energia”}} + \underbrace{C_{US} \times E_S}_{\text{“Quota servizi”}}$$

- ✓ Il contributo in conto scambio è dato dalla sommatoria di due contributi, *“quota energia”* e *“quota servizi”*
- ✓ Il contributo in *“quota energia”* permette, al più, il ristoro di quanto sostenuto dal cliente finale come onere in prelievo per la sola componente energia (O_E) riferita al proprio contratto di fornitura
- ✓ Il contributo in *“quota servizi”*, permette il ristoro dell'onere sostenuto dal cliente finale per l'utilizzo della rete (trasporto, misura, dispacciamento, oneri generali di sistema) per la totalità dell'energia elettrica scambiata con la rete E_s
- ✓ L'energia elettrica scambiata con la rete è uguale al minimo tra l'energia elettrica annualmente prelevata E_p e l'energia annualmente immessa in rete: $E_s = \min [E_i; E_p]$

Composizione della "bolletta" per:

- ☑ Cliente finale in BT per usi domestici "residente", con potenza impegnata di 3 kW
- ☑ Consumo annuo: 2.700 kWh
- ☑ Tariffa D2 - IV tr. 2008

Composizione "bolletta"



Drivers per la determinazione del contributo Cs

- ✓ **Approvvigionamento dell'energia elettrica in prelievo da parte del cliente finale:**
 - *Clienti finali domestici in maggior tutela [tariffa D2/D3]*
 - *Altri clienti finali in maggior tutela*
 - *Clienti finali domestici sul mercato libero [tariffa D2/D3]*
 - *Altri clienti finali sul mercato libero o in regime di salvaguardia*
- ✓ **Tipologia di cliente finale ai sensi dell'art. 2, comma 2.2, del TIT:**
 - *Utenze domestiche BT*
 - *Utenze BT di illuminazione pubblica*
 - *Altre utenze BT*
 - *Utenze MT di illuminazione pubblica*
 - *Altre utenza MT*
 - *Utenze AT/AAT*
- ✓ **Potenza impegnata e disponibile in prelievo dal cliente finale**
- ✓ **Zona di mercato in cui è ubicato l'impianto**
- ✓ **Tipologia di impianto nella titolarità/disponibilità dell'USSP**
 - *FER (valorizzazione "a credito" delle eccedenze)*
 - *CAR (opzione di valorizzazione "a credito" o "a ricavo" delle eccedenze)*

Determinazione della componente in “Quota servizi”:

☑ **Determinazione dei corrispettivi per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura**

- *Clienti finali domestici con tariffa D2 o D3 (solo componenti “Tau “ espresse in c€/kWh)*
- *Altri clienti finali non domestici (solo componenti “Distr”, “Tras”, “Mis” espresse in c€/kWh)*

☑ **Determinazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento**

- *Clienti del mercato libero o in salvaguardia (Up-lift, Capacity Payment, Must Run, Int, Costi Terna)*
- *Clienti in maggior tutela (solo componenti “PD”, “DISP”, “PPE” espresse in c€/kWh)*

☑ **Oneri generali di sistema**

- *Riconosciute le componenti A e UC agli USSP - FER e non ad USSP – CAR*
- *La componente MCT (misure compensazione territoriale) non è riconosciuta all’USSP*

Determinazione della componente in “Quota energia”:

- ✓ 2008: prezzi di valorizzazione delle immissioni e prezzi di acquisto di energia elettrica (MKT e Maggior Tutela)

	Prezzi prelievo						Prezzi immissioni					
	Prezzo Maggior Tutela Clienti finali domestici Monoraria	Prezzo Maggior Tutela Clienti finali domestici Bioraria		Prezzo acquisto energia MKT libero (*)			Prezzo vendita energia MKT libero (*)					
2008	PE	PE F1	PE F2,F3	PUN	PUN peak	PUN off_peak	PMGP SICI	PMGP SICI; peak	PMGP SUD	PMGP SUD; peak	PMGP NORD	PMGP NORD; peak
I trim	80,7	123,1	68,8	80,7	105,5	67,4	92,5	126,0	82,2	109,3	78,4	100,8
II trim	92,9	121,9	78,4	81,4	108,9	67,3	117,8	155,9	80,5	106,6	77,2	104,7
III trim	99,3	127,6	85,1	95,2	125,0	77,8	151,9	209,3	96,9	126,2	88,0	115,5
IV trim	101,3	129,0	87,4	99,1	128,8	78,7	132,5	174,5	96,9	126,0	96,5	125,7
medie (*)	93,5	125,4	79,9	87,1	114,7	71,6	121,9	164,8	87,6	115,2	82,7	108,9

(*) medie aritmetiche di valori mensili

- ✓ La determinazione del contributo in conto scambio è funzione della tipologia di approvvigionamento da parte del cliente finale (Oe) nonché della localizzazione geografica del punto di scambio (CeI) e dei profili di immissione e prelievo

Valorizzazione delle immissioni – C_{EI} :

- ✓ L'energia elettrica immessa è pari all'effettivo immesso in rete (rilevato su AdM) moltiplicato per un fattore percentuale per impianti connessi in BT ($k_1=1.108$) e in MT ($k_2=1.051$) – perdite di trasformazione BT/MT e MT/AT

- ✓ **Misura trattata con profilo orario:**

$$C_{EI} = \sum_1^{n^{\circ} \text{ ore, anno}(a)} h [E_{I,h} \cdot P_{Z_MGP,h}]$$

- ✓ **Misura trattata per fasce orarie:**

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m \sum_1^3 fi [E_{I,m}(fi) \cdot P_{Z_MGP;m;f(i)}]$$

- ✓ **Misura “monoraria” per impianti non FTV:**

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m [E_{I,m} \cdot P_{Z_MGP;m}]$$

- ✓ **Misura “monoraria” per impianti FTV:**

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m [E_{I,m} \cdot P_{Z_MGP,hp;m}]$$

“Quota energia”: esempio I – impianto FTV: zona Nord

- ✓ Cliente finale domestico in B.T. - art. 2, comma 2, lettera a) del TIT
- ✓ Zona MKT: **NORD**
- ✓ Prelievo annuo: 2.800 kWh
- ✓ Misuratore elettronico tele-gestito “per fasce”
- ✓ Onere energia in prelievo annuo: $2.800 \text{ [kWh]} * 0,0935 \text{ [€/kWh]} = 261,8 \text{ [€]}$
- ✓ Potenza Impianto: 3 [kWp]
- ✓ Stima producibilità annua: $1.200 \text{ [h]} * 3 \text{ [kWp]} = 3.600 \text{ [kWh]}$
- ✓ Fattore Contemporaneità “Produzione-Immissione” (FC) = 0,5
- ✓ Stima immissioni in rete sul PdS: $3.600 \text{ [kWh]} * 0,5 = 1.800 \text{ [kWh]}$
- ✓ Valorizzazione immissioni [ore peak]: $1.800 \text{ [kWh]} * 0,1089 \text{ [€/kWh]} = 196,2 \text{ [€]}$
- ✓ Min [Cei;Oe] = **196,2 [€]**
- ✓ Credito = **0 [€]**



- ✓ >> la condizione per cui “ $C_{EI} = O_E$ ” si realizza per un fattore di contemporaneità FC pari a **0,67** ovvero per un’immissione di energia elettrica in rete pari a **2.404 [kWh]**

- ✓ Cliente finale domestico in B.T. - art. 2, comma 2, lettera a) del TIT
- ✓ Zona MKT: **SICI**
- ✓ Prelievo annuo: 2.800 kWh
- ✓ Misuratore elettronico tele-gestito “per fasce”
- ✓ Onere energia in prelievo annuo: $2.800 \text{ [kWh]} * 0,0935 \text{ [€/kWh]} = 261,8 \text{ [€]}$
- ✓ Potenza Impianto: 3 [kWp]
- ✓ Stima producibilità annua: $1.300 \text{ [h]} * 3 \text{ [kWp]} = 3.900 \text{ [kWh]}$
- ✓ Fattore Contemporaneità “Produzione-Immissione”(FC) = 0,5
- ✓ Stima immissioni in rete sul PdS: $3.900 \text{ [kWh]} * 0,5 = 1.950 \text{ [kWh]}$
- ✓ Valorizzazione immissioni [ore peak]: $1.950 \text{ [kWh]} * 0,1648 \text{ [€/kWh]} = 321,4 \text{ [€]}$
- ✓ Min [Cei;Oe] = **261,8 [€]**
- ✓ Credito = **59,6 [€]** → “in compensazione per gli anni successivi”



- ✓ >> la condizione per cui “ $C_{EI} = O_E$ ” si realizza per un fattore di contemporaneità FC pari a **0,41** ovvero per un’immissione di energia elettrica in rete pari a **1.589 [kWh]**

“Quota energia”: esempio III – impianto CAR: zona Nord

- ✓ Cliente finale mercato libero in M.T. - art. 2, comma 2, lettera e) del TIT
- ✓ Zona MKT: **NORD**
- ✓ Prelievo annuo: **200.000** [kWh]
- ✓ Misuratore elettronico tele-gestito “orario”
- ✓ Onere energia in prelievo annuo: $200.000 \text{ [kWh]} * 0,0871 \text{ [€/kWh]} = 17.420 \text{ [€]}$
- ✓ Potenza Impianto: **150** [kWp]
- ✓ Stima producibilità annua: $5.500 \text{ [h]} * 150 \text{ [kWp]} = 825.000 \text{ [kWh]}$
- ✓ Fattore Contemporaneità “Produzione-Immissione”(FC) = **0,3**
- ✓ Stima immissioni in rete sul PdS: $825.000 \text{ [kWh]} * 0,3 = 247.500 \text{ [kWh]}$
- ✓ Valorizzazione immissioni [bload]: $247.500 \text{ [kWh]} * 0,0827 \text{ [€/kWh]} = 20.468 \text{ [€]}$
- ✓ Min [Cei;Oe] = **17.420** [€]
- ✓ Credito = **3.048** [€] → “fatturabile annualmente”



- ✓ >> la condizione per cui “ $C_{EI} = O_E$ ” si realizza per un fattore di contemporaneità FC pari a **0,25** ovvero per un’immissione di energia elettrica in rete pari a **263.301** [kWh]

Acconto trimestrale (*):

- ✓ Il GSE stima l'onere energia $O_E(tr)$ trimestrale associato al prelievo, differenziandolo per cliente finale:

 - Per i clienti in regime di maggior tutela $\rightarrow O_{E;tr(i)} = P_{E;F23,d,tr(i)} \times \sum_1^3 m \in tr(i) E_{PR;m}$
 - Per i clienti sul mercato libero / salvaguardia $\rightarrow O_{E;tr(i)} = PUN_{off_peak(tr(i))} \times \sum_1^3 m \in tr(i) E_{PR;m}$
- ✓ **Quota energia:** il minor valore tra il valore delle immissioni $C_{EI}(tr)$ e l'onere energia $O_E(tr)$ stimato da GSE;
- ✓ **Quota servizi:** determinazione degli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, misura, dispacciamento e oneri generali di sistema (solo FER) per la totale energia scambiata con la rete
- ✓ **Contributo Cs:** “quota energia” + “quota servizi”

$$C_S = \min[O_E; C_{EI}] + C_{US} \times E_S$$

Conguaglio su base annuale solare:

- ✓ Il GSE determina l'onere energia (O_E) annuale associato al prelievo, per singolo cliente finale calcolato come:
- *Differenza tra l'onere in prelievo (O_{PR}) comunicato dall'IdV e la sommatoria (T) delle medie aritmetiche annuali dei corrispettivi regolati per i servizi di trasporto, misura, dispacciamento e oneri generali di sistema (solo FER), applicati limitatamente all'energia elettrica prelevata :*

$$O_E = O_{PR} - T$$

- ✓ **Quota energia:** il minore tra il valore delle immissioni C_{EI} e l'onere energia O_E calcolato dal GSE
- ✓ **Credito annuale riportabile:** determinato annualmente dal GSE sulla base della eventuale differenza positiva tra il valore delle immissioni C_{EI} e l'onere energia O_E annualmente sostenuto dall'USSP
- ✓ **Quota servizi:** determinazione degli oneri sostenuti per il servizio di trasporto, misura, dispacciamento e oneri generali di sistema (solo FER) per la totale energia scambiata con la rete

Conguaglio su base annuale solare:

- ✓ Contributo Cs - eccedenze a “credito”: “quota energia” + “credito”+ “quota servizi”

$$C_S = \min[O_E; C_{EI} + Credito] + C_{US} \times E_S$$

- ✓ Contributo Cs – eccedenze a “ricavo”: “quota energia” + “quota servizi”

$$C_S = \min[O_E; C_{EI}] + C_{US} \times E_S$$

- ✓ Sia in acconto che a conguaglio il GSE renderà disponibili agli USSP, tramite portale web, tutti gli elementi utilizzati per la determinazione del contributo Cs

TRASPARENZA E INFORMATIVA UTILE AI FINI DI UNA MAGGIORE
COMPRESIONE DELLE VOCI COSTITUTIVE DELLA “BOLLETTA”

Criteri di calcolo nei casi in cui a un unico punto di scambio sono collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP:

- *potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW;*
- *tutti gli impianti collegati al medesimo punto siano nella disponibilità del medesimo soggetto a cui si riferisce il contratto di fornitura;*
- *tutti gli impianti collegati al medesimo punto abbiano diritto, singolarmente, ad accedere al meccanismo di SSP;*
- *lo SSP è erogato per la totalità degli impianti collegati al medesimo punto: gestione in multi-istanza → le immissioni verranno associate ad ogni impianto con un “pro-quota” sull’energia elettrica prodotta;*
- *per tutti gli impianti siano presenti misuratori di cui alla delibera AEEG n. 88/07;*
- *In ogni caso, non è possibile optare per la vendita delle eccedenze di produzione.*

L'accesso all'applicazione SSP avviene previa registrazione al Portale Informatico del GSE all'indirizzo: <https://applicazioni.gsel.it>.

La registrazione consiste nell'inserimento dei dati specifici del Soggetto Responsabile(*) che ha la titolarità/disponibilità dell'impianto per cui si fa richiesta di Scambio sul Posto e dei dati personali dell'utente che dovrà accedere per nome e per conto del Soggetto Responsabile.

Il sistema provvederà a rilasciare all'utente che si è registrato le credenziali personali di accesso (userid e password) nonché un codice identificativo univoco del Soggetto Responsabile da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti.

Una volta ottenute le credenziali di accesso l'utente dovrà sottoscrivere all'applicazione SSP attraverso la quale potrà fare istanza di convenzione e in futuro potrà espletare le attività di gestione dei corrispettivi.

(*) Soggetto Responsabile o Operatore Elettrico

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia già presente negli archivi del GSE si possono distinguere i seguenti casi:

1. Utente già in possesso di credenziali di accesso al Portale

L'utente dovrà provvedere alla sottoscrizione all'applicazione SSP e dovrà procedere alla istanza di convenzione.

2. Utente non in possesso di credenziali di accesso al Portale

L'utente dovrà registrarsi al Portale Informatico del GSE utilizzando il codice identificativo del Soggetto Responsabile e dopo aver ottenuto le credenziali di accesso dovrà sottoscrivere all'applicazione SSP e dovrà procedere all'istanza di convenzione.

In tale casistica rientrano anche i Soggetti Responsabili che oggi hanno accesso all'applicazione Fotovoltaico (Vecchio e Nuovo Conto Energia) attraverso l'indirizzo <https://fotovoltaico.gsel.it>, che sarà disponibile fino al 1 marzo 2009. A partire da tale data l'accesso all'applicazione Fotovoltaico avverrà solo attraverso l'indirizzo <https://applicazioni.gsel.it>. I Soggetti Responsabili del Fotovoltaico devono registrarsi al link citato, sottoscrivere all'applicazione FTV-SR e qualora intenzionati ad aderire al nuovo regime di scambio sul posto, sottoscrivere anche all'applicazione SSP.

Utilizzando un unico indirizzo e le stesse credenziali di accesso un utente avrà dunque la possibilità di accedere ad entrambe le applicazioni SSP e Fotovoltaico.

Dimostrazione funzionamento del portale web SSP.